Sulla valutazione di impatto ambientate di un progetto per la realizzazione di un impianto eolico

T.A.R. Campania - Napoli, Sez. VII 9 marzo 2020, n. 1062 - Liguori, pres.; Ianniello, est. - E2i Energia Speciali S.r.l. (avv.ti Cuppone e Carinci) c. Regione Campania (avv. Palma) ed a.

Ambiente - Progetto per la realizzazione di un impianto eolico - VIA.

(Omissis)

FATTO e DIRITTO

Espone, in punto di fatto, la parte ricorrente:

- di avere, in data 18 luglio 2014, presentato al competente ufficio della Regione Campania un'istanza di Valutazione d'Impatto Ambientale per il «progetto di impianto eolico composto da n. 10 aerogeneratori, con potenza complessiva pari a 30MW, elettricamente connessi mediante cavidotti interrati in MT, da realizzare in località Toppo Titolo nel Comune di San Bartolomeo in Galdo (BN) e della relativa connessione elettrica dell'impianto eolico alla RTN tramite (i) un'opera di utenza composta dalla rete in cavo interrato a 30kV di collegamento dei 10 aerogeneratori con la stazione 20/30/150kV ubicata nel Comune di Alberona (FG) collegata in antenna a 150kV all'adiacente stazione di rete di trasmissione nazionale a 150kV; (ii) un'infrastruttura di rete a 150kV composta dall'ampliamento alla esistente stazione elettrica RTN a 150kV, ubicata nel Comune di Alberona (FG) e dal collegamento alla nuova Stazione elettrica di smistamento a 150kV da ubicare nel Comune di Foiano in Valfortore (BN)», avendo già avviato l'iter autorizzativo di cui all'art. 12 del d.lgs. n. 387/2003;
- di avere, nell'ambito della procedura di VIA avviata presso la Regione Campania, inviato al competente ufficio della Regione Puglia e agli altri Enti interessati dall'impianto eolico copia della documentazione progettuale e del SIA;
- che, in data 20 gennaio 2015, il Comitato Regionale per la VIA della Regione Puglia ha espresso parere non favorevole per l'impianto eolico, avendo rilevato che «la Commissione regionale VIA-VI e VAS della Regione Campania, in applicazione dell'art. 30, commi 2 e 2 bis del D.Lgs. 152/2006, disponeva l'invio degli elaborati progettuali e del SIA da parte della società proponente alla Regione Puglia e a tutte le amministrazioni/Enti interessati per competenza territoriale, ai fini dell'espressione del proprio parere nei termini di cui all'art. 25, comma 2, del D.Lgs. 152/2006» ed avendo conclusivamente ritenuto che: (i) le aree interessate dalla realizzazione dell'impianto eolico risultano in zone già occupate da numerose installazioni eoliche; (ii) la capacità di carico complessiva del sistema ambientale dell'area risulta bassa; (iii) il contesto è già fortemente compromesso dalla presenza di installazioni eoliche, sicché la realizzazione di un parco eolico comprometterebbe definitivamente i valori paesaggistici presenti; (iv) i potenziali impatti cumulativi e sinergici con altri impianti presenti e/o approvati sono stati poco o nulla indagati, nonostante le molteplici e non mitigabili criticità; (v) non sono state proposte misure compensative finalizzate al miglioramento e/o mantenimento degli ecosistemi naturali presenti e tutelati;
- in data 3 febbraio 2015, con deliberazione n. 58, la Giunta regionale della Regione Puglia, ritenuta la propria competenza *ex* art. 19, co. 1, della L.R. n. 11/2001 e della D.G.R. n. 1302 del 26 giugno 2012, ritenuto di dover formulare il proprio parere di competenza *ex* art. 30 del d.lgs. n. 152/2006 nell'ambito del procedimento di VIA attivato presso la Regione Campania, ha espresso, in conformità al parere reso dal Comitato Regionale per la VIA nella seduta del 20 gennaio 2015, giudizio di compatibilità ambientale negativo per il progetto di impianto eolico;
- che, con nota prot. 2015.0909762 del 31 dicembre 2015, l'UOD Valutazioni ambientali Autorità ambientale Direzione generale per l'Ambiente e l'Ecosistema della Regione Campania ha comunicato alla ricorrente che la Commissione VIA, nella seduta del 9 dicembre 2015, aveva esaminato il progetto di impianto eolico composto da 10 aerogeneratori da 30MW da realizzarsi in località Toppo Titolo nel Comune di San Bartolomeo in Galdo, aveva condiviso le motivazioni alla base del parere della Regione Puglia, reso con la delibera di Giunta n. 58 del 3 febbraio 2015, e aveva espresso parere negativo di valutazione ambientale;
- di avere presentato, con nota del 10 febbraio 2016, ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990, le proprie osservazioni (acquisite al prot. regionale n. 110528 del 17 febbraio 2016), evidenziando l'infondatezza di tutte le motivazioni addotte dal Comitato VIA della Regione Puglia;
- che, con L.R. n. 6/2016, la Regione Campania ha introdotto una "moratoria" per l'eolico, prescrivendo che «entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con delibera di Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'ambiente di concerto con l'Assessore alle attività produttive, sono individuati gli indirizzi per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza superiore a 20Kw. In attesa dell'approvazione delle deliberazioni di cui al presente articolo è sospeso il rilascio di nuove autorizzazioni per impianti eolici nel territorio regionale»;



- che, con nota prot. 2016.0418605 del 20 giugno 2016, l'UOD Valutazioni ambientali della Regione Campania ha comunicato (i) che la Commissione VIA, nella seduta del 24 maggio 2016, aveva esaminato il progetto di impianto eolico e aveva deciso di confermare il parere negativo già espresso nella seduta del 9 dicembre 2015, in quanto dalle controdeduzioni presentate dal proponente con nota prot. n. 110528 del 17 febbraio 2016 «non si evincono fatti nuovi rispetto alle motivazioni addotte dalle Regione Puglia», (ii) che la procedura si sarebbe completata con decreto notificato ad avvenuta esecutività;
- che con decreto dirigenziale n. 251 del 15 settembre 2016 (pubblicato sul BURC del 3 ottobre successivo), il Dipartimento della Salute e delle Risorse naturali della Giunta regionale della Campania ha adottato il «*Provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale relativo al progetto "impianto eolico composto da 10 aerogeneratori da 30MW" da realizzarsi in loc. Toppo Titolo nel Comune di San Bartolomeo in Galdo (BN) proposto dalla Soc. E2i Energie Speciali S.r.l. (già Soc. Edison Energie Speciali) CUP 7185*», con il quale su conforme parere espresso dalla Commissione VIA, VAS e VI nelle sedute del 9 dicembre 2015 e del 24 maggio 2016 ha espresso parere negativo di valutazione d'impatto ambientale per l'impianto eolico;
- che in data 21 novembre 2016, sul BURC n. 77, sono state pubblicate le D.G.R. n. 532 e 533 del 4 ottobre 2016, con le quali, in attuazione della L.R. Campania n. 6/2016, sono stati approvati gli indirizzi per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza superiore a 20KW e i criteri per l'individuazione delle aree non idonee all'installazione di impianti eolici con potenza superiore a 20kV.

Avverso il provvedimento negativo di VIA, la ricorrente muove, con il ricorso e i motivi aggiunti, le seguenti censure:

- 1. violazione dell'art. 30 del d.lgs. n. 152/2006, degli artt. 7, 10 e 10-bis della legge n. 241/1990; eccesso di potere per contraddittorietà interna ed esterna: la Regione Campania avrebbe erroneamente applicato la disciplina normativa prevista per i progetti di VIA interamente localizzati nel territorio regionale, che abbiano impatti ambientali anche su regioni confinanti (art. 30, co. 2 e 2-bis, del d.lgs. n. 152/2006), invece di applicare il procedimento prescritto per i progetti localizzati nel territorio di più Regioni, quale è l'impianto eolico in esame (art. 30, co. 1, del d.lgs. n. 152/2006);
- 2. violazione dell'art. 15 della L.R. Campania n. 6/2016, per essere stato il provvedimento di diniego adottato pendente la "moratoria" prevista in attesa dell'adozione, da parte della Regione, dei criteri d'individuazione delle aree non idonee agli impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza superiore a 20Kw nonché degli indirizzi per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti eolici di tale potenza;
- 3. violazione della direttiva n. 2001/77/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità) e dell'art. 12 del d.lgs. n. 387/2003, del D.M. 10 settembre 2010, degli artt. 5, co. 1, lett. c), 25, 26 del d.lgs. n. 152/2006 e dell'Allegato VII alla parte II del d.lgs. n. 152/2006, della L.R. Puglia n. 11/2001, della D.G.R. Puglia n. 2122/2012; eccesso di potere per difetto di istruttoria: i giudizi negativi di compatibilità ambientale espressi dalla Regione Puglia per motivazioni correlate ai soli impatti cumulativi della realizzazione del progetto e alla bassa capacità di carico complessiva del sistema ambientale, quali criticità asseritamente non mitigabili e, comunque, non sufficientemente indagate sarebbero solo genericamente motivati, sforniti di supporto probatorio, carenti di un'analisi concreta in merito all'inserimento dell'impianto eolico nel contesto paesaggistico e in contrasto con i principi di sostenibilità energetica e di prevalenza dell'utilità derivante dalla realizzazione di impianti di energia da fonti rinnovabili di cui alla normativa richiamata e agli indirizzi giurisprudenziali;
- 4. violazione degli artt. 3 e 10-*bis* della legge n. 241/1990, dell'art. 30 del d.lgs. n. 152/2006, dell'art. 5 del d.P.R. n. 357/1997, del Regolamento della Regione Puglia n. 28/2008, dell'art. 143, co. 1, lett. e), del d.lgs. n. 42/2004; eccesso di potere per difetto di istruttoria: la Regione Campania non avrebbe, in particolare, adeguatamente valutato le osservazioni dell'interessata, sebbene le medesime destituissero di fondamento tutti i comunicati motivi ostativi;
- 5. violazione dell'art. 15 della L.R. Puglia n. 11/2001, il quale prevede e disciplina, nell'ambito della procedura di VIA, l'indizione di una conferenza di servizi per l'acquisizione degli atti necessari alla realizzazione del progetto e contempla, tra l'altro, l'invio del parere espresso dal Comitato per la VIA alle Amministrazioni convocate e al proponente, che può fornire le proprie controdeduzioni;
- 6. violazione dell'art. 14-ter della legge n. 241/1990, dell'art. 26 del d.lgs. n. 152/2006, dell'art. 12 del d.lgs. n. 387/2003, del § 3.2.3 degli "Indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della Valutazione di Impatto Ambientale in Regione Campania" di cui alla D.G.R. n. 211/2011.

Con motivi aggiunti, la ricorrente ha inoltre rilevato:

7. violazione degli artt. 25 e 26 del d.lgs. n. 152/2006, dell'art. 3 della legge n. 241/1990, della D.G.R. Campania n. 211/2011, del "Disciplinare organizzativo delle strutture regionali preposte alla Valutazione di Impatto Ambientale e alla Valutazione di Incidenza di cui ai Regolamenti Regionali nn. 2/2010 e 1/2010, e della Valutazione Ambientale Strategica di cui al Regolamento Regionale emanato con D.P.G.R. n. 17 del 18/12/2009 di cui alla D.G.R. n. 63 del 7/3/2013 (modificativa ed integrativa della DGR n. 406 del 4/8/2011)"; eccesso di potere per difetto di motivazione e contraddittorietà: la Commissione VIA-VAS-VI della Regione Campania avrebbe espresso parere negativo sul progetto presentato dalla ricorrente nonostante le contrarie proposte di parere positivo, con prescrizioni, formulate dal Gruppo



Istruttore nelle proprie relazioni tecniche, rispetto alle quali la Commissione VIA-VAS avrebbe dissentito senza fornire alcuna specifica motivazione;

8. violazione degli artt. 3 e 10-bis della legge n. 241/1990, del D.M. 10 settembre 2010, dell'art. 5 del d.P.R. n. 357/1997; eccesso di potere per difetto d'istruttoria: le risultanze dell'istruttoria tecnica svolta dal Gruppo Istruttore, comprensive anche della Valutazione di Incidenza, confermerebbero l'infondatezza delle motivazioni addotte a sostegno del diniego impugnato (segnatamente, quanto alla presunta criticità ambientale determinata dalla vicinanza con il SIC Monte Cornacchia - Bosco Faeto, agli asseriti impatti cumulativi, alla scarsa capacità di carico del sistema ambiente, alle misure di mitigazione degli impatti derivanti dall'impianto eolico).

Deve, in primo luogo, essere respinta l'eccezione d'inammissibilità del ricorso, sollevata dalla Regione Campania, in relazione alla natura endoprocedimentale dell'atto impugnato.

Per consolidato indirizzo giurisprudenziale, infatti, «la valutazione di impatto ambientale rappresenta un atto autonomamente impugnabile, sia nell'ipotesi in cui essa si concluda con un esito negativo, sia che la medesima abbia un epilogo positivo.

Nel primo caso, invero, la natura immediatamente lesiva è più agevolmente percepibile, determinandosi un palese arresto procedimentale, sicché non potrebbe non riconoscersi al soggetto interessato alla (positiva) conclusione del procedimento un interesse autonomo e immediato all'impugnazione del giudizio negativo...» (Cons. di Stato, IV, sent. n. 4327/2017).

Ciò premesso, il primo motivo di ricorso è fondato e assorbente.

Con l'impugnato decreto dirigenziale n. 251 del 15 settembre 2016, avente ad oggetto «Provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale relativo al progetto "Impianto eolico composto da 10 aerogeneratori da 30MW" da realizzarsi in loc. Toppo Titolo nel Comune di San Bartolomeo in Galdo (BN) proposto dalla Soc. E2i Energie Speciali S.r.l. (già Soc. Edison Energie Speciali) - CUP 7185», il Dipartimento della Salute e delle Risorse naturali della Giunta regionale della Campania:

«Rilevato:

- a. che detto progetto è stato sottoposto all'esame della Commissione V.I.A. V.A.S. VI che, nella seduta del 09/12/2015, sulla base dell'istruttoria svolta dal sopra citato gruppo, si è espressa come di seguito testualmente riportato: "dopo ampia discussione condivide le motivazioni alla base del parere negativo della Regione Puglia reso con Delibera di Giunta n. 58 del 3/2/2015 ed esprime parere negativo di Valutazione di Impatto Ambientale per tutte le motivazioni esplicitate in detta Delibera. Infatti il Comitato regionale per la V.I.A. della Regione Puglia, nella seduta del 20/01/2014, ha esaminato la documentazione prodotta dalla Società proponente e ha espresso [...] parere non favorevole per l'impianto eolico composto da n. 10 aerogenerotori per complessivi 30 MW nel Comune di San Bartolomeo in Galdo (BN) e delle opere connesse costituite da un elettrodotto RTN 150 KV di collegamento dalla stazione elettrica di Alberona (FG) con la stazione elettrica GIS Foiano di Val Fortore (BN), proposto dallo società Edison Energie Speciali spa [...] le motivazioni per l'espressione del parere non favorevole sono:
- le aree interessate dal parco eolico risultano in zone già occupate da numerose installazioni eoliche;
- la capacità di carico complessiva del sistema ambientale dell'area risulta bassa;
- il contesto, già fortemente compromesso dalla presenza di installazioni eoliche, per cui la realizzazione di un ulteriore parco eolico comprometterebbe definitivamente paesaggistici valori presenti;
- i potenziali impatti cumulativi e sinergici con altri impianti presenti e/o approvati sono stati poco o nulla indagati, nonostante le molteplici e non mitigabili criticità;
- non sono state proposte misure compensative finalizzate al miglioramento e/o mantenimento degli ecosistemi naturali presenti e tutelati."
- b. che l'esito della Commissione del 09/12/2015, così come sopra riportato, è stato comunicato ai sensi dell'Art.10 Bis della L. 241/90 alla Soc. E2i Energie Speciali S.r.l. (già Soc. Edison Energie Speciali) con nota prot. reg. n. 909762 del 31.12.2015;
- c. che la Soc. E2i Energie Speciali S.r.l. (già Soc. Edison Energie Speciali) ha trasmesso osservazioni al parere espresso dalla Commissione del 09/12/2015 acquisite al prot. reg. n. 110528 del 17.02.2016; Rilevato altresì:
- a. che il progetto in parola è stato nuovamente sottoposto all'esame della Commissione V.I.A. V.A.S. V.I. che, nella seduta del 24.05.2016, sulla base dell'istruttoria svolta dal sopra citato gruppo alla luce delle osservazioni acquisite, si è espressa come di seguito testualmente riportato: "dopo ampia discussione decide di confermare il parere negativo di Valutazione d'Impatto Ambientale già espresso nella seduta del 09.12.2015 in quanto dalle controdeduzioni presentate dal proponente con nota prot. n. 110528 del 17.02.2016 non si evincono fatti nuovi rispetto alle motivazioni addotte dalla Regione Puglia." ...

Ritenuto, di dover provvedere all'emissione del decreto di compatibilità ambientale»;

ha espresso «parere negativo di Valutazione di Impatto Ambientale, su conforme parere della Commissione V.I.A., V.A.S. e V.I. espresso nelle sedute del 09.12.2015 e del 24.05.2016 ... in quanto dalle controdeduzioni presentate dal proponente



con nota prot. n. 110528 del 17.02.2016 non si evincono fatti nuovi rispetto alle motivazioni addotte dalla Regione Puglia».

Il richiamato art. 30 (*Impatti ambientali interregionali*) del d.lgs. n. 152/2006, nel testo applicabile *ratione temporis*, stabiliva che:

- «1. Nel caso di piani e programmi soggetti a VAS, di progetti di interventi e di opere sottoposti a procedura di VIA di competenza regionale, i quali risultino localizzati anche sul territorio di regioni confinanti, le procedure di valutazione e autorizzazione ambientale sono effettuate d'intesa tra le autorità competenti.
- 2. Nel caso di piani e programmi soggetti a VAS, di progetti di interventi e di opere sottoposti a VIA di competenza regionale nonché di impianti o parti di essi le cui modalità di esercizio necessitano del provvedimento di autorizzazione integrata ambientale con esclusione di quelli previsti dall'allegato XII, i quali possano avere impatti ambientali rilevanti ovvero effetti ambientali negativi e significativi su regioni confinanti, l'autorità competente è tenuta a darne informazione e ad acquisire i pareri delle autorità competenti di tali regioni, nonché degli enti locali territoriali interessati dagli impatti.
- 2-bis. Nei casi di cui al comma 2, ai fini dell'espressione dei rispettivi pareri, l'autorità competente dispone che il proponente invii gli elaborati alle Regioni nonché agli enti locali territoriali interessati dagli impatti, che si esprimono nei termini di cui all'art. 25, comma 2».

Ebbene, nella fattispecie in esame, l'impianto progettato è composto:

- 1. dai 10 aerogeneratori da realizzare in località Toppo Titolo nel Comune di San Bartolomeo in Galdo, in provincia di Benevento, dunque nella Regione Campania;
- 2. dalla relativa connessione elettrica dell'impianto alla RTN tramite:
- 2a. un'opera di utenza composta dalla rete in cavo interrato di collegamento dei 10 aerogeneratori con la stazione ubicata nel comune di Alberona, in provincia di Foggia, nella Regione Puglia, a sua volta collegata in antenna all'adiacente stazione di rete di trasmissione nazionale;
- 2b. un'infrastruttura di rete derivante dall'ampliamento della esistente stazione elettrica RTN, ubicata nello stesso comune di Alberona, e dal collegamento alla nuova Stazione elettrica di smistamento da ubicare nel Comune di Foiano in Valfortore, provincia di Benevento.
- L'impianto eolico progettato risulta pertanto localizzato in parte nella Regione Campania e in parte nella Regione Puglia; sicché la disciplina che l'Amministrazione procedente avrebbe dovuto applicare è quella dettata dall'art. 30, co. 1, del d.lgs. n. 152/2006, il quale come sopra riportato prescrive per le procedure di valutazione e autorizzazione ambientale l'*«intesa»* tra le autorità competenti.

La questione non risulta meramente formale atteso che la Regione Campania, come rilevato dalla parte ricorrente:

- ha richiesto il «parere» della Regione Puglia (ai sensi del ridetto art. 30, co. 2, del d.lgs. n. 152/2006) in relazione alla documentazione progettuale;
- tuttavia, una volta acquisito tale parere, risulta aver gestito in modo autonomo le successive fasi procedimentali, senza ulteriormente coinvolgere la Regione confinante; segnatamente: ha inviato il preavviso di rigetto alla proponente; a seguito della ricezione delle relative osservazioni da parte della stessa, ha concluso la procedura di VIA senza provocare da parte della Regione Puglia la valutazione dell'apporto istruttorio pervenuto dalla società proponente, e senza far partecipare tale Regione alla fase decisionale.
- Ciò si è effettivamente tradotto in un grave pregiudizio sia per l'interesse pubblico tutelato dall'art. 30, co. l, del d.lgs. n. 152/2006 che esige una decisione "consapevole e condivisa" (come evidenziato dalla ricorrente) da parte delle autorità regionali, in ordine agli impianti destinati a essere localizzati nei loro territori sia per la società proponente, che ha visto obliterate le proprie prerogative di partecipazione procedimentale (di cui agli artt. 7 e 10-bis della legge n. 241/1990) nei confronti della Regione Puglia.

Dagli atti del giudizio emerge che la Regione Puglia con deliberazione di Giunta regionale n. 58 del 3 febbraio 2015:

- acquisita con prot. n. AOO_089_7824 dell'8 settembre 2014 dalla Edison Energie Speciali S.p.A., «nell'ambito del procedimento di V.I.A. di competenza della Regione Campania», copia della documentazione progettuale e del SIA;
- richiesto, con nota prot. n. AOO_089_8092 del 18 settembre 2014, agli Enti locali interessati nonché agli altri soggetti competenti in materia ambientale «di esprimere il proprio parere di competenza» (peraltro trasmesso solo dall'Autorità di Bacino della Puglia, dalla competente Soprintendenza e dal Servizio Forestale regionale);
- acquisito il parere reso dal Comitato Regionale per la VIA nella seduta del 20 gennaio 2014, cui compete la responsabilità dell'istruttoria tecnica ai sensi degli artt. 4, co. 6 e 11, co. 4, del Reg. reg. n. 10/2011;
- ha deliberato «di esprimere, in conformità al parere reso dal Comitato Regionale per la VIA nella seduta del 20.01.2014, per quanto di propria competenza, giudizio di compatibilità ambientale negativo per l'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica», proposto dalla Edison Energie Speciali S.p.A.

Dal canto suo, invece, il Gruppo Istruttore della Regione Campania, con Relazione allegata al verbale della Commissione VIA-VAS-VI del 9 dicembre 2015, esaminato il progetto del parco eolico, lo ha ritenuto «completo degli elaborati per poter esprimere il parere sui diversi aspetti che caratterizzano lo studio d'impatto ambientale» ed «esaustivo» nella descrizione delle componenti e delle peculiarità delle aree interessate, e lo ha valutato positivamente con riferimento



specifico a ciascuna delle componenti di seguito riportate: esclusione di interferenze dirette con gli elementi costitutivi del sistema ambientale-naturalistico (art. 22 delle NTA del PTCP), con i beni culturali (art. 10 del d.lgs. n. 42/2004), con i beni paesaggistici (art. 134 del d.lgs. n. 42/2004), con immobili e aree di notevole interesse pubblico (art. 136 del d.lgs. n. 42/2004), con acque pubbliche; previsione di «numerose misure di mitigazione previste dall'Allegato 4 delle Linee Guida Nazionali (DM 10 Settembre 2010), tra cui anche le necessarie operazioni di ripristino a chiusura della fase di realizzazione delle opere»; mantenimento del «disegno territoriale consolidato»; emissioni elettromagnetiche e acustiche (in fase di cantiere e in esercizio) nel rispetto dei limiti di legge; mantenimento degli «agroecosistemi»; non rilevata presenza di specie ornitiche sensibili al rischio di collisione con le strutture degli impianti eolici; compatibilità del progetto con le componenti vegetazione, suolo e sottosuolo, atmosfera, ambiente idrico, ecosistemi antropici.

Con particolare riferimento alla componente paesaggio, il Gruppo Istruttore ha rilevato che «le ricognizioni eseguite e le simulazioni delle opere a progetto elaborate tramite la tecnica del rendering e del fotoinserimento non mettono in evidenza pericoli di frammentazione o alterazione delle attuali tessiture del paesaggio ... Tale assunzione risulta a maggior ragione cautelativa in considerazione della presenza sul territorio di strutture analoghe a quelle a progetto. L'inserimento delle nuove strutture pertanto non determinerà nuovi elementi di intrusione».

Successivamente, il Gruppo Istruttore, con Relazione allegata al verbale della Commissione VIA-VAS-VI del 24 maggio 2016, ha rilevato che: «la realizzazione e l'esercizio dell'impianto proposto non determina alcuna incidenza significativa sui siti della Rete Natura 2000, anche in relazione a quelli più prossimi all'area di progetto (SIC IT9110003 "Monte Cornacchia - Bosco Faeto")».

La Regione Campania si è, tuttavia, attestata sul parere negativo espresso dalla Regione Puglia senza motivare in ordine alle profonde discrepanze tra le conclusioni raggiunte nelle distinte sedi istruttorie (per di più in tempi successivi alla valutazione compiuta dagli organi pugliesi), e – ciò che più conta – senza consentire l'interlocuzione procedimentale tra l'interessata e la Regione Puglia in relazione a ciascuna delle ragioni che sorreggono il medesimo parere.

Ritenuta la fondatezza di tale censura (da ritenersi assorbente), il ricorso, integrato da motivi aggiunti, deve pertanto essere accolto.

Le spese sono liquidate nel dispositivo, secondo l'ordinario canone della soccombenza.

(Omissis)

